

Codice A1820C

D.D. 8 marzo 2021, n. 602

BICB2/2021 - AZIENDA AGRICOLA "LA TORRE" - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per l'utilizzo di area demaniale per il ripristino parziale del guado sul Torrente Cervo, località "Viadotto" in comune di Biella



ATTO DD 602/A1820C/2021

DEL 08/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB2/2021 – AZIENDA AGRICOLA “LA TORRE” – Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per l’utilizzo di area demaniale per il ripristino parziale del guado sul Torrente Cervo, località “Viadotto” in comune di Biella

Vista l’istanza del 21/01/2021 (a nostro prot. n. 2805/A1820C) presentata dal Sig. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* in qualità di *omissis* della “Azienda Agricola La Torre S.S.” con sede legale a BIELLA (BI) in Strada della Brignana 34 – Codice Fiscale 8102490029, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve relativa ai lavori di ripristino parziale del guado agricolo regolato dal Disciplinare di concessione n. 432 del 08/06/2020 in corrispondenza del Torrente Cervo in Comune di Biella, località Viadotto S.P. 142, anche mediante il recupero di massi isolati in alveo provenienti da vecchie scogliere demolite, così come evidenziato nell’elaborato allegato alla domanda;

visto che la notizia di presentazione dell’istanza di cui sopra è stata pubblicata sul n° 5 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 04/02/2021, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

visto che la notizia di presentazione dell’istanza di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Biella (BI) con avviso n. 299 dal 26/01/2021 al 09/02/2021 senza opposizioni di sorta come comunicato dal medesimo Comune con nota registra al nostro protocollo con n. 9878 in data 25/02/2021;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese istruttorie relative alla concessione breve, come da attestazione registrata al protocollo con n. 5026/A1820C in data 02/02/2021;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di €

188,00 a titolo di Canone per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale – occupazioni per brevi periodi – oltre i 15 giorni inferiori ad un anno, come da attestazione registrata al protocollo in data 02/02/2021 al numero 5026/A1820C;

visto l'elaborato progettuale e la documentazione fotografica a corredo dell'istanza;

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota prot. n. 4545/A1820C del 01/02/2021;

visto che i lavori si svilupperanno in corrispondenza di un tratto del torrente Cervo in comune di Biella e che l'area demaniale sarà utilizzata per il recupero di massi isolati in alveo provenienti da vecchie scogliere demolite e senza realizzare opere provvisionali;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Cervo è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

considerato che a seguito del sopralluogo effettuato in data 05 marzo 2021 l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020, e art. 37 del D.L. 23/2020, inviata con nota prot. n. 3493/A1820C del 26/01/2021;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, l'Azienda Agricola La Torre S.S." con sede legale a BIELLA (BI) in Strada della Brignana 34 – Codice Fiscale 8102490029 – il ripristino parziale del guado agricolo regolato dal Disciplinare di concessione n. 432 del 08/06/2020 in corrispondenza del Torrente Cervo in Comune di Biella, località Viadotto S.P. 142, anche mediante il recupero di massi isolati in alveo provenienti da vecchie scogliere demolite e di concedere l'occupazione temporanea delle aree demaniali necessarie, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nell'elaborato progettuale allegato all'istanza, di cui al richiedente viene restituito copia vistato da questo Settore, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del torrente Cervo;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904 difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata da maestranze, opere provvisorie e attrezzature ;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- questo Settore Tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'Azienda Agricola La Torre S.S. dovrà preventivamente comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo posta elettronica certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori dalla quale decorre il tempo utile di giorni 15 naturali e consecutivi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto autorizzato;
- la presente autorizzazione all'occupazione del suolo demaniale interessato dai lavori ha validità fino al 31/12/2021;
- l'Azienda Agricola La Torre S.S. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai, dei mezzi d'opera e delle attrezzature utilizzate, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- ad avvenuta ultimazione l'Azienda Agricola La Torre S.S. dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizza idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della Ditta autorizzata, che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:

Ing. Maurizio DI LELLA

Dott. Alberto MUGNI

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo